



COMUNE DI TORREVECCHIA TEATINA

Provincia di Chieti

Via Roma n. 20 - tel. 0871/360137-362790 - fax 0871/361331 - e-mail info@comunetorrevecchiateatina.it - P.I. 00274440692

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE SITO IN LOCALITA’ SANGUINETO – CIG: 5686046199

ART. 1 - Ente Appaltante

Comune di Torrevecchia Teatina – Ufficio Lavori Pubblici

Via Roma n. 20 – 66010 Torrevecchia Teatina (CH)

tel. 0871 360137-362790 - fax 0871 361331 – e-mail info@comunetorrevecchiateatina.it

PEC info@pec.comunetorrevecchiateatina.it

ART. 2 - Finalità ed oggetto

Il Comune di Torrevecchia Teatina intende concedere in gestione l'impianto sportivo comunale sito in Località Sanguinetto, avente la seguente consistenza:

- n. 1 campo da calcio in superficie naturale con impianto di illuminazione;
- n. 2 campi da tennis in cemento con impianto di illuminazione;
- n. 1 campo da calcetto in erba sintetica con impianto di illuminazione;
- edificio spogliatoi e servizi campo da calcio;
- edificio spogliatoi e servizi campi da tennis e servizi per il pubblico.

Oggetto della concessione è la gestione dell'impianto sportivo sopra citato, da destinare ad attività sportive, previa eventuale parziale ristrutturazione, riqualificazione e/o messa a norma, a cura e spese del concessionario.

ART. 3 – Canone

Dovrà essere annualmente garantito un canone di concessione minimo di Euro 3.000,00 + I.V.A. come per legge.

ART. 4 - Contributo in favore dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (A.V.C.P.)

Non è dovuto alcun contributo all’A.V.C.P. da parte dei partecipanti, trattandosi di servizio di importo a base di gara inferiore ad Euro 150.000,00 (Deliberazione A.V.C.P. del 21.12.2011).

ART. 5 - Procedura

Selezione pubblica da aggiudicare secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83 D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.), su un punteggio massimo di 100 punti.

La selezione sarà suddivisa in tre fasi:

1^a fase: il giorno **07.05.2014 alle ore 9:00** presso il Palazzo Municipale, Ufficio Tecnico Comunale, la Commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all’apertura dei plichi al solo fine dell’ammissibilità dei soggetti partecipanti e alla verifica dei documenti contenuti nell’offerta tecnica;

2^ fase: la Commissione, sulla base dei criteri e dei punteggi previsti nel presente avviso, in seduta riservata, procederà alla valutazione dell'offerta tecnico-gestionale e all'assegnazione dei punteggi;

3^ fase: nella data che sarà comunicata sul sito istituzionale del Comune (www.comunetorrevecchiateatina.it), presso il Palazzo Municipale, Ufficio Tecnico Comunale, si procederà all'apertura del plico contenente l'offerta economica.

ART. 6 - Modalità di partecipazione

Possono partecipare alla procedura selettiva pubblica i seguenti soggetti (art. 2, comma 1, L.R. n. 27/2012):

- a) associazioni o società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive o agli enti di promozione sportiva riconosciute dal CONI, iscritte al registro nazionale CONI e che svolgono le loro attività senza fini di lucro;
- b) associazioni che svolgono discipline sportive associate;
- c) consorzi, gruppi e associazioni tra i soggetti di cui alle lettere a) e b).

Nel caso di cui al precedente p.to c):

- ciascun soggetto dovrà essere in possesso dei requisiti richiesti e produrre le relative dichiarazioni (di cui al modello ALL. 1);
- l'offerta economica dovrà essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento (pag. 3 modello ALL. 2);
- ogni soggetto dovrà dichiarare l'impegno di conformarsi alla disciplina prevista per il raggruppamento temporaneo di prestatori di servizi (pag. 3 modello ALL. 2).

L'offerente dovrà dichiarare espressamente di non trovarsi in alcuna delle circostanze previste dall'art. 38, comma 1, lett. da a) a m), del D.Lgs. n. 163/2006 e dovrà allegare, alternativamente:

- a) la dichiarazione di non essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice Civile con nessun partecipante alla medesima procedura;
- b) la dichiarazione di essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice Civile e di aver formulato autonomamente l'offerta, con indicazione del concorrente con cui sussiste tale situazione. Tale dichiarazione è corredata dai documenti utili, inseriti in separata busta chiusa, a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta.

La stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta.

Ai sensi dell'art. 37, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006 è fatto divieto di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora l'impresa partecipi alla gara medesima in associazione o consorzio.

I requisiti sopra elencati devono essere posseduti alla data di scadenza del presente avviso pubblico. La mancanza di uno dei requisiti comporterà l'automatica esclusione dalla selezione.

I soggetti interessati alla gara dovranno presentare, un plico composto dalle **buste A, B e C**, con le modalità di seguito precisate:

- 1) ISTANZA DI PARTECIPAZIONE alla gara in bollo o, per i soggetti esenti (ONLUS), in carta semplice (**Busta A**) – come da **modello ALL. 1**

L'istanza dovrà contenere:

- l'accettazione espressa delle condizioni previste dal presente avviso;
- la dichiarazione di avere effettuato sopralluogo nell'impianto e di avere visionato lo stesso nella sua interezza;

- la dichiarazione di possedere le attrezzature e di avvalersi del personale necessario per la corretta gestione dell'impianto;
- l'impegno a rispettare per tutti i propri addetti, anche se in possesso della qualifica di soci, gli standard di trattamento salariale e normativo previsti dai C.C.N.N.L.L. di categoria ed eventuali accordi integrativi, gli standard normativi, previdenziali ed assicurativi del settore per tutta la durata del contratto di concessione;
- l'impegno ad osservare le norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro contenute nel D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni;
- la dichiarazione di non aver rinunciato, negli ultimi cinque anni, alla gestione di analoghi impianti sportivi comunali;
- la dichiarazione di non aver debiti nei confronti della Stazione Appaltante;
- l'impegno a produrre, qualora aggiudicatario della concessione, l'Attestato di Certificazione Energetica degli edifici, rilasciato da un professionista abilitato e reso disponibile entro la stipula del contratto;
- la dichiarazione sulla regolarità contributiva;
- in caso di raggruppamenti temporanei di prestatori di servizi, l'indicazione del capogruppo quale responsabile dello svolgimento dell'incarico, nonché delle parti del servizio che saranno eseguite da ciascun prestatore di servizi facente parte del raggruppamento.

L'istanza dovrà altresì contenere le seguenti dichiarazioni sostitutive, rese sotto la responsabilità penale del dichiarante (articolo 76 D.P.R. 445/2000):

- denominazione, ragione sociale dell'organizzazione concorrente, estremi dell'iscrizione a registri ed albi previsti dalla normativa vigente. Nel caso di partecipazione da parte di un raggruppamento o consorzio, tali dichiarazioni dovranno riguardare ciascun partecipante;
- l'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 38 del D.Lgs n. 163/2006 ed il possesso dei requisiti di carattere generale e professionale di cui al citato D.Lgs;
- l'inesistenza delle cause ostative di cui alla Legge n. 575/1965 e successive modificazioni (normativa antimafia);
- di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (Legge n. 68/1999 e successive modificazioni) ovvero qualora non soggetti agli obblighi la dichiarazione di responsabilità attestante la condizione di non assoggettabilità alla citata normativa;
- di essere a conoscenza e di accettare le modalità di trattamento, raccolta e comunicazione dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003;
- di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad effettuare il sopralluogo congiunto, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, per l'individuazione dei rischi di interferenza e ad elaborare un unico documento di valutazione dei rischi (D.U.V.R.I.) che indichi le misure da adottarsi per eliminare, o ridurre al minimo, tali rischi.

Le domande di ammissione alla gara dovranno essere corredate da:

- **atto costitutivo e statuto** della/e società, ente/i, federazione/i o associazione/i;
- **curriculum** della/e società, ente/i, federazione/i o associazione/i;
- **bilanci gestionali** delle ultime due stagioni sportive e relativi verbali di approvazione;
- **dimostrazione della capacità tecnica e professionale.**

L'istanza dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto concorrente e essere accompagnata dalla fotocopia ancorché non autenticata di un valido documento di riconoscimento del sottoscrittore ai sensi degli artt. 38, comma 1, e 47, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000.

L'Amministrazione si riserva di procedere ad idonei controlli sulla veridicità di quanto dichiarato secondo il disposto dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000. Le dichiarazioni false o non veritiere comporteranno, oltre alla responsabilità penale del dichiarante, la decadenza dei soggetti partecipanti dalla procedura in oggetto ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000.

2) OFFERTA TECNICA (**Busta B**)

La Busta B dovrà contenere:

- A) PROGETTO GESTIONALE/TECNICO: oltre alla descrizione degli aspetti gestionali, previsti al successivo art. 15, potranno essere presentate proposte di interventi di ristrutturazione, riqualificazione, miglioramento di utilizzo e/o messa a norma dell'impianto, anche con riferimento all'impiego di fonti di energia alternativa, secondo le prescrizioni enunciate dal seguente articolo 8. In tal caso, dovranno essere allegati al progetto il computo metrico-estimativo, un elaborato grafico di individuazione delle opere in progetto, il cronoprogramma dei lavori ed il piano di manutenzione dell'impianto.
- B) RELAZIONE in cui devono essere illustrati:
- a) la rispondenza dell'attività svolta al tipo di impianto ed alle attività sportive in esso praticabili;
 - b) il radicamento sul territorio nel bacino di utenza dell'impianto;
 - c) il numero di tesserati ed iscritti per le attività sportive che possono svolgersi nell'impianto (distinti tra tesserati/iscritti residenti a Torrevecchia Teatina e residenti in altri Comuni);
 - d) le attività sportive organizzate in favore dei diversamente abili (con l'indicazione del periodo di svolgimento);
 - e) l'anzianità di svolgimento dell'attività in ambito sportivo (in numero di anni);
 - f) il livello dell'attività svolta (amatoriale o agonistica);
 - g) l'esperienza nella gestione di impianti sportivi (in numero di anni);
 - h) la qualificazione degli istruttori e degli allenatori del team (con dettagliata elencazione dei titoli e delle qualifiche);
 - i) l'anzianità di affiliazione alle federazioni nazionali o ad altri enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e/o l'anzianità di iscrizione al registro CONI (in numero di anni).

3) OFFERTA ECONOMICA (**Busta C**)

La Busta C dovrà contenere:

3.1 LA PERCENTUALE IN AUMENTO RISPETTO AL CANONE ANNUO A BASE DI GARA di Euro 3.000,00 (come da **modello ALL. 2**)

3.2 IL QUADRO ECONOMICO dell'intervento relativo alla realizzazione del progetto tecnico di cui al precedente punto 2 lettera A) ed il PIANO D'AMMORTAMENTO dell'investimento proposto.

In definitiva, la busta "A" dovrà contenere l'istanza con la copia dell'atto costitutivo e dello statuto della/e società, ente/i, federazione/i o associazione/i, il/i curriculum/a, i bilanci gestionali e la dimostrazione della capacità tecnica e professionale di ogni società, ente/i, federazione/i o associazione/i; la busta "B", sigillata, dovrà contenere il progetto gestionale/tecnico e la relazione illustrativa; la busta "C", sigillata, dovrà contenere gli investimenti economici.

Tutte le buste dovranno essere inserite in un plico in cui deve essere riportata la seguente dicitura: ***"Offerta per la concessione a terzi della gestione dell'impianto sportivo comunale sito in Località Sanguineto"***.

Il plico così formato dovrà pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune entro e non oltre le **ore 14:00 del giorno 2 maggio 2014** a mezzo raccomandata o posta celere o consegnato direttamente a mano al seguente indirizzo:

Comune di Torrevecchia Teatina – Ufficio Protocollo – Via Roma n. 20 – 66010 Torrevecchia Teatina (CH).

Oltre detto termine non sarà valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente. Si intende valida la data di arrivo e non quella di partenza. Il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il piego stesso non giunga a destinazione in tempo utile.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

ART. 7 - Commissione giudicatrice e criteri di assegnazione

Un'apposita Commissione esaminerà le proposte pervenute ed individuerà il soggetto aggiudicatario sulla base ai criteri di seguito riportati:

1) PROGETTO GESTIONALE/TECNICO		max 43 punti
a) proposta progettuale	max 33 punti	
b) risparmio derivante da utilizzo di fonti di energia alternativa	max 10 punti	
2) RELAZIONE ILLUSTRATIVA		max 22 punti
a) rispondenza dell'attività svolta al tipo di impianto sportivo ed alle attività sportive in esso praticabili	max 2 punti	
- <i>piena rispondenza</i>	<i>2 punti</i>	
- <i>parziale rispondenza</i>	<i>1 punto</i>	
- <i>nessuna rispondenza</i>	<i>0 punti</i>	
b) radicamento sul territorio nel bacino di utenza dell'impianto, con preferenza per i soggetti che hanno sede legale nel Comune di appartenenza dell'impianto stesso	max 2 punti	
- <i>sede legale nel Comune di Torrevecchia T.na</i>	<i>2 punti</i>	
- <i>sede legale in un Comune limitrofo</i>	<i>1 punto</i>	
- <i>sede legale in altri Comuni</i>	<i>0 punti</i>	
c) numero di tesserati ed iscritti per le attività sportive che possono svolgersi nell'impianto	max 3 punti	
- <i>1 punto ogni 10 tesserati/iscritti per soggetti con sede legale nel Comune di Torrevecchia Teatina</i>		
- <i>0,50 punti ogni 10 tesserati/iscritti per soggetti con sede in altro Comune</i>		
d) attività sportive organizzate in favore dei diversamente abili	max 2 punti	
- <i>più attività svolte nell'ultimo triennio</i>	<i>2 punti</i>	
- <i>una sola attività svolta nell'ultimo triennio</i>	<i>1 punto</i>	
- <i>nessuna attività svolta</i>	<i>0 punti</i>	
e) anzianità di svolgimento dell'attività in ambito sportivo	max 3 punti	
- <i>anzianità uguale o superiore a dieci anni</i>	<i>3 punti</i>	
- <i>anzianità uguale superiore a cinque ed inferiore a dieci anni</i>	<i>2 punti</i>	
- <i>anzianità uguale o superiore a tre ed inferiore a cinque anni</i>	<i>1 punto</i>	
- <i>anzianità inferiore a tre anni</i>	<i>0 punti</i>	
f) livello di attività svolta	2 punti	
- <i>agonistica</i>	<i>2 punti</i>	
- <i>amatoriale</i>	<i>0 punti</i>	
g) esperienza nella gestione di impianti sportivi	max 3 punti	
- <i>esperienza nella gestione di impianti sportivi attinenti a quello da gestire</i>	<i>3 punti</i>	
- <i>esperienza nella gestione di impianti sportivi non attinenti a quello da gestire</i>	<i>1 punto</i>	
- <i>nessuna esperienza</i>	<i>0 punti</i>	
f) presenza di istruttori ed allenatori qualificati	2 punti	
g) anzianità di affiliazione alle federazioni nazionali o ad enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI o di iscrizione al registro CONI	max 3 punti	
- <i>anzianità uguale o superiore a dieci anni</i>	<i>3 punti</i>	
- <i>anzianità uguale superiore a cinque ed inferiore a dieci anni</i>	<i>2 punti</i>	
- <i>anzianità uguale o superiore a tre ed inferiore a cinque anni</i>	<i>1 punto</i>	
- <i>anzianità inferiore a tre anni</i>	<i>0 punti</i>	

3)	OFFERTA ECONOMICA		max 30 punti
	a) % aumento canone	max 10 punti	
	b) quadro economico dell'eventuale intervento di ristrutturazione/riqualificazione/messa a norma	max 20 punti	
4)	RAGGRUPPAMENTI/CONSORZI DI ASSOCIAZIONI E/O SOCIETA' SPORTIVE		5 punti

ART. 8 - Progetto, lavori di adeguamento e miglioria, nuove opere

Il progetto dovrà essere redatto da un professionista iscritto all'albo di categoria e dovrà prevedere l'eventuale ristrutturazione dell'impianto, per la quale dovranno essere presentati il computo metrico-estimativo, un elaborato grafico di individuazione delle opere in progetto, il cronoprogramma dei lavori ed il piano di manutenzione dell'impianto. Ferma restando la destinazione d'uso (attività sportiva) a vocazione pubblica, sono ammesse eventuali modifiche di utilizzo di parti e spazi limitati.

I lavori dovranno essere eseguiti, in modo tale da non compromettere il normale svolgimento delle attività, che dovranno comunque proseguire, entro il termine massimo di 24 mesi dal rilascio del titolo abilitativo o dalla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività, da inoltrare al più tardi entro 120 giorni dalla data di stipula del contratto.

L'Ente revocherà la concessione nel caso in cui non venga richiesto il Permesso di Costruire o non venga presentata la SCIA e/o le opere di cui sopra non siano ultimate nei modi e nel termine stabiliti dal presente articolo, fatti salvi eventuali impedimenti non imputabili al concessionario. In detto caso il complesso dovrà essere restituito all'Amministrazione Comunale, entro un mese dalla richiesta, nello stato in cui si trova, libero da persone e da cose. Nulla sarà dovuto per le eventuali opere già realizzate.

La ristrutturazione potrà prevedere la realizzazione di un locale da adibire all'attività di somministrazione di alimenti e bevande riservata ai frequentatori dell'impianto, nel rispetto dei criteri indicati dall'art. 23 del presente avviso e dei parametri edilizio-urbanistici del vigente P.R.G., nonché ai sensi dell'articolo 3 comma 6 lettera d) della Legge 25 agosto 1991 n. 287.

La realizzazione di tali opere dovrà essere eseguita a totale cura e spese del soggetto convenzionato previa presentazione del relativo progetto ai competenti Uffici del Comune di Torrevecchia Teatina. Il convenzionato dovrà munirsi delle necessarie autorizzazioni.

Per la realizzazione di tali opere si applica la normativa prevista dal D.Lgs. n. 163/2006, art. 32, commi 1 e 2, trattandosi di lavori strettamente strumentali alla gestione del servizio, destinati a divenire di proprietà del Comune e, quindi, rientranti nella fattispecie dell'art. 32, comma 1, lettera f), del citato D.Lgs. n. 163/2006.

I lavori dovranno essere garantiti dal convenzionato tramite polizza assicurativa o fidejussoria pari almeno al 10% dell'investimento proposto e sarà svincolata solo a termine dei lavori e a collaudo ultimato effettuato da tecnico abilitato designato dal Comune con spese a carico del concessionario (previe verifiche effettuate dagli Uffici Tecnici competenti o da diverso soggetto individuato dal Comune).

La suddetta polizza dovrà essere presentata al Comune prima della sottoscrizione del contratto.

Resta pertanto a carico del concessionario il compenso spettante al progettista ed al direttore dei lavori, scelti dal concessionario tra i professionisti iscritti all'albo e quello per ottenere l'accatastamento per variazione dell'immobile.

Sarà inoltre a carico del concessionario il pagamento di ogni eventuale onere previdenziale ed assicurativo.

Il Comune sarà sollevato da qualsiasi responsabilità da incidenti o danni a terzi eventualmente verificatisi nel corso dei lavori.

Tali opere si intendono acquisite in proprietà del Comune di Torrevecchia Teatina ai sensi dell'articolo 934 del Codice Civile, senza che competa al concessionario alcuna indennità o compenso di sorta previsti dall'articolo 936 del Codice Civile. Le opere stesse, equiparabili ad

interventi eseguiti direttamente dal Comune, sono esenti dagli oneri concessori ai sensi dell'art. 17 comma 3, lettera c), del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380.

Nel caso di esecuzione di interventi di recupero/miglioria il concessionario è tenuto a comunicare all'Ente il raggiungimento del 50% dello stato di avanzamento lavori, al fine di permettere le necessarie verifiche che dovranno essere eseguite dall'Ufficio Tecnico Comunale.

Prima della stipula del contratto, il concessionario dovrà produrre l'Attestato di Certificazione Energetica degli edifici oggetto di concessione, ai sensi delle disposizioni attuative in materia, rilasciato da un professionista abilitato.

ART. 9 - Durata della concessione

La concessione potrà avere durata da un minimo di 5 anni fino a un massimo di 20 anni, in base agli investimenti proposti, con decorrenza, a tutti gli effetti giuridici, dalla data di consegna dell'impianto risultante da apposito verbale.

La durata della concessione superiore ai 5 anni dovrà essere calcolata parametrandola al tempo di ammortamento dell'investimento proposto dal concessionario per lavori di miglioria.

La durata superiore ai 15 anni è da considerarsi eccezionale e prevista relativamente agli interventi di particolare rilevanza.

ART. 10 - Equilibrio economico finanziario

Il necessario equilibrio economico finanziario della gestione dell'impianto sportivo nei termini di cui al comma 2 dell'articolo 30 del D.Lgs. 163/2006, sarà garantito dalle potenzialità della struttura nel suo complesso, in sinergia con le caratteristiche polivalenti dell'impianto.

Resta a carico del concessionario l'alea economica finanziaria della gestione del servizio, nel suo complesso e nel rispetto delle clausole contrattuali della concessione.

ART. 11 – Modalità di corresponsione del canone

Il canone dovuto è determinato in Euro/anno 3.000,00, oltre I.V.A. come per legge, da versare anticipatamente in un'unica rata.

In relazione alle eventuali maggiori percentuali a carico del concessionario contenute nell'offerta, il canone verrà ridefinito.

Il canone sarà dovuto a decorrere dalla data di stipula del contratto.

Detto canone sarà rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT e potrà essere oggetto di rideterminazione a seguito di leggi sopravvenute ovvero di adozione, da parte degli organi comunali competenti, di regolamenti o atti amministrativi in materia di concessioni di impianti sportivi, ovvero di investimenti da parte del Comune relativamente all'impianto sportivo oggetto della presente concessione.

Il Comune, pertanto, potrà ridefinire con il concessionario l'importo del canone, riservandosi la facoltà di recesso con preavviso di almeno 3 mesi, ai sensi dell'articolo 1373 del Codice Civile in caso di mancata accettazione del nuovo canone e senza alcun indennizzo, salvo il riconoscimento degli eventuali lavori di miglioria effettuati dal gestore e non ancora ammortizzati.

ART. 12 - Utenze

Le spese relative alle utenze (energia elettrica, gpl, acqua) saranno a carico del concessionario, previa voltura dei relativi contatori. Resta a carico del concessionario anche il pagamento della tassa rifiuti.

ART. 13 - Tariffe

In ottemperanza alla normativa vigente, la vendita dei biglietti ed in genere di tutti i servizi dovrà essere attestata con il rilascio della corrispondente ricevuta fiscale e/o scontrino di cassa e/o fattura (quando richiesta).

I ragazzi di età inferiore ai 12 anni potranno sempre assistere gratuitamente alle manifestazioni sportive.

Spetta al soggetto convenzionato indicare ben in vista, all'interno dell'impianto, le tariffe applicate.

ART. 14 - Orario di apertura

Il concessionario garantirà l'apertura dell'impianto dal lunedì alla domenica e nelle fasce orarie di maggiore richiesta e accessibilità e si impegna a garantire la presenza di almeno un responsabile per la sorveglianza, anche turnificando, durante l'orario di apertura.

In ossequio alla Legge n. 447/1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", del D.P.C.M. 14 novembre 1997 relativo alla "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore" e delle restanti norme in materia, lo svolgimento di attività sportive rumorose dovrà essere limitato fino e non oltre le ore 22:00; dalle ore 22:00 alle ore 23:00, fatte salve diverse disposizioni degli Uffici Comunali competenti, l'impianto sportivo potrà essere utilizzato e destinato ad attività sportive meno rumorose e senza la presenza di pubblico o servizio di arbitraggio. Il predetto termine delle ore 22:00 potrebbe essere prorogato, fino e non oltre le ore 23:00 previa presentazione all'Ufficio Tecnico Comunale, da parte del soggetto interessato, di richiesta scritta per l'autorizzazione in deroga ai sensi dell'articolo 6 della Legge n. 447/1995, limitatamente a casi eccezionali legati allo svolgimento di partite o iniziative sportive di finale di tornei o campionati.

Il mancato rispetto della tutela delle occupazioni o del riposo delle persone provocato da immissioni moleste eccedenti la normale tollerabilità, è inquadrabile nel mancato rispetto della salute del cittadino che la Costituzione riconosce e tutela in via prioritaria, senza che si renda necessario il richiamo all'articolo 844 del C.C. Tale mancato rispetto può configurarsi nel reato di cui all'articolo 659 del Codice Penale.

ART. 15 - Finalità sociali

Il progetto gestionale dell'impianto dovrà contenere l'indicazione di come il concessionario intende programmare le attività, evidenziando gli spazi che saranno messi a disposizione per l'utilizzo a pagamento da parte dei cittadini che intendano frequentare l'impianto e degli spazi che invece utilizzerà per le attività proprie dell'associazione e riservate ai propri soci.

L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di disporre del complesso sportivo per iniziative e manifestazioni organizzate in proprio o dalle scuole cittadine (con preavviso di 15 gg.) nella ragione di quindici giornate annue, feriali e festive, sempre che tale uso non pregiudichi l'attività ufficiale del concessionario.

ART. 16 - Custodia

Il concessionario provvederà alla custodia e alla vigilanza del complesso sportivo, degli impianti, delle attrezzature nonché all'apertura e chiusura dello stesso mediante proprio idoneo personale. Il concessionario si assumerà, in via diretta ed esclusiva, ogni responsabilità civile e penale derivante dall'operato, anche omissivo, delle persone designate per la vigilanza e per qualsiasi azione o intervento effettuato, che sia causa di danno alla funzionalità degli impianti o alle attrezzature.

ART. 17 - Manutenzione

Tutte le spese relative alle manutenzioni ordinarie e straordinarie per l'utilizzo della struttura sono a carico del concessionario. Saranno a carico del Comune le spese di ristrutturazione, definibili come rilevanti interventi sulla parte strutturale dell'impianto, purché non derivanti da una mancata o inadeguata attuazione dei suddetti interventi di adeguamento e/o manutentivi da parte del soggetto convenzionato.

Durante la concessione sono a carico del concessionario la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'intero complesso sportivo, dei manufatti, delle attrezzature, delle recinzioni e ogni altra

manutenzione connessa con la gestione dello stesso. E' altresì a carico del concessionario lo sgombero della neve.

La manutenzione ordinaria del verde compete al concessionario, rimanendo in capo alla Comune la potatura degli alberi ad alto fusto previa segnalazione del concessionario, custode del bene ai sensi dell'articolo 2051 del C.C. Per consentire al Settore Tecnico competente di curare la potatura degli alberi ad alto fusto, questi dovranno essere in ogni tempo accessibili ai mezzi operativi specifici (trattori, ecc.). Qualora ciò non fosse possibile, la spesa per la rimozione degli ostacoli di qualunque natura sarà posta a totale carico del soggetto convenzionato. Qualora il concessionario non rispetti tale condizione, il Settore Tecnico competente non provvederà alla cura delle alberate, la cui manutenzione e responsabilità ritornerà in toto in carico al soggetto convenzionato.

La messa a dimora di nuove piantumazioni sarà autorizzata dal Settore Tecnico competente previa presentazione di una relazione tecnica dei lavori da eseguire.

ART. 18 - Pubblicità e segnaletica

La pubblicità cartellonistica, fonica o di qualunque altro tipo, sia all'interno dell'impianto che nelle aree esterne ad esso pertinenti, deve essere preventivamente autorizzata dal Comune ed è consentita previo pagamento degli oneri fiscali previsti dalla normativa vigente.

In linea generale si stabilisce comunque che:

- il materiale pubblicitario deve essere a norma antincendio, non contundente ed installato in modo tale da non ostacolare la visione degli spettatori né poter essere divelto né usato come arma impropria.
- il concessionario è responsabile della sicurezza, della manutenzione nonché del decoro delle proprie installazioni pubblicitarie e si assume ogni responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni che dalle installazioni medesime possano derivare a terzi, esonerando in tal modo la Civica Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità;
- l'Amministrazione ha diritto a far diffondere, gratuitamente e con precedenza assoluta, i comunicati e gli avvisi che ritiene necessari o ad esporre cartellonistica.

L'Amministrazione si riserva, in particolare, la facoltà di fare installare, lungo il lato prospiciente la pubblica via, impianti pubblicitari (cartelloni, poster, ecc. di cui al D.Lgs. n. 507 del 15 novembre 1993) il cui contenuto non sia in contrasto, o comunque di nocimento, con l'attività del soggetto convenzionato e senza che ciò comporti alcun corrispettivo per lo stesso.

Il concessionario dovrà obbligatoriamente affiggere, in modo visibile, un cartello di dimensioni concordate con il Comune recante, dopo la dicitura "Comune di Torrevecchia Teatina", l'indicazione del Concessionario, l'orario di apertura e di chiusura, le discipline sportive e le agevolazioni praticate.

Il concessionario è tenuto ad affiggere in apposita bacheca, all'interno della propria sede sociale, copia degli statuti societari e regolamenti di polizia urbana e di ordine pubblico al fine di prevenire attività e comportamenti illeciti da parte dei partecipanti e dei frequentatori in genere.

ART. 19 - Obblighi assicurativi

La società convenzionata risponderà di tutti i fatti di gestione e del comportamento del proprio personale, dei soci o di altri cittadini presenti nell'impianto a vario titolo per le mansioni assunte, della sicurezza ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e si obbliga a tenere l'Amministrazione Comunale sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità civile e penale, od azione presente o futura, per danni di qualsiasi genere, comunque derivanti, anche nei confronti di terzi, per effetto della convenzione.

Il concessionario è responsabile dei danni arrecati a persone o cose, in conseguenza dell'attività svolta nell'esercizio della concessione.

Su tutti i beni destinati direttamente o indirettamente alla gestione, il concessionario dovrà sottoscrivere un'adeguata polizza assicurativa ed in particolare:

- a) contro i rischi dell'incendio e eventi accessori, anche di tipo catastrofe, nulla escluso né eccettuato, tenendo conto del valore di ricostruzione dell'immobile. Ove l'immobile sia già coperto da assicurazione globale fabbricati, competerà al concessionario la stipula di polizza "rischio locativo";
- b) relativamente alla RCT verso terzi e prestatori d'opera, sulla base dell'afflusso medio dell'utenza all'impianto.

Il concessionario provvede alla copertura assicurativa dei rischi connessi all'esplicazione della propria attività nell'ambito comunale, per danni che comunque possono derivare a terzi, considerando terzi tra di loro anche i propri dipendenti ed il Comune di Torrevecchia Teatina.

Nelle polizze di assicurazione dei beni deve essere stabilito che, in caso di sinistro, il risarcimento sarà liquidato dalla Compagnia Assicuratrice direttamente al Comune di Torrevecchia Teatina; ove il valore da risarcire per danni arrecati a persone e/o cose ecceda i singoli massimali coperti dalle predette polizze, l'onere relativo dovrà intendersi a totale carico del concessionario.

Copia di dette polizze assicurative dovranno essere depositate presso gli uffici comunali entro 30 (trenta) giorni dalla data del verbale di consegna dell'impianto e con cadenza annuale dovrà essere inviata copia della quietanza dei pagamenti dei ratei assicurativi.

ART. 20 - Oneri ed obblighi a carico del concessionario

Il concessionario è esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro contenute nel D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni, fra cui quelle indicate dal D.U.V.R.I. (Documento Unico Valutazione Rischi), per l'eliminazione dei rischi derivanti da "interferenza", per l'eliminazione dei quali dovranno essere prese misure organizzative atte a garantire la sicurezza.

A tal fine è tenuto ad effettuare sopralluogo congiunto, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, per l'individuazione dei rischi da interferenza e ad elaborare un unico Documento di Valutazione dei Rischi (D.U.V.R.I.) che indichi le misure da adottarsi per eliminare, o ridurre al minimo, tali rischi.

ART. 21 - Obblighi previdenziali

Al personale dipendente ed ai soci lavoratori del concessionario impiegato presso il complesso sportivo dovrà essere applicata la vigente normativa sul lavoro e/o sulla cooperazione. L'Amministrazione annualmente potrà chiedere la consegna dell'elenco dei lavoratori occupati e/o avviati al lavoro nel complesso sportivo nonché della documentazione comprovante i versamenti previdenziali e assistenziali a loro favore. L'Amministrazione Comunale potrà comunque revocare la concessione prima della naturale scadenza nel momento in cui gli organi di controllo preposti dalla legislazione e dalla regolamentazione vigente abbiano ravvisato, accertato e sanzionato definitivamente gravi irregolarità direttamente imputabili al concessionario, circa il rispetto della normativa previdenziale, assistenziale ed antinfortunistica riferita agli addetti all'impianto (soci, dipendenti, collaboratori od operanti ad altro titolo).

ART. 22 - Divieto di subconcessione

Il concessionario non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, la concessione in oggetto a nessun titolo e per nessuna ragione.

Nessun locale o prefabbricato dell'impianto potrà essere utilizzato da soggetti diversi dal concessionario o per finalità diverse da quelle previste dal presente bando se non con previo consenso scritto da parte dell'Amministrazione Comunale.

Art. 23 - Bar ed esercizi pubblici

Il soggetto convenzionato potrà gestire direttamente l'eventuale servizio bar e ristoro od affidarlo a terzi, nel rispetto di tutti i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalle norme commerciali, dalle norme igienico-sanitarie e dalle norme relative alla disciplina sulla preparazione e

somministrazione di alimenti e bevande, fornito dei necessari permessi previsti; nel caso di affidamento a terzi il soggetto convenzionato dovrà darne sollecita comunicazione al Comune per la necessaria e preventiva autorizzazione.

Il gestore si obbliga a tenere l'Amministrazione sollevata da ogni responsabilità, anche nei confronti di terzi, per tutti gli atti e fatti che ne dovessero derivare.

L'eventuale servizio bar e ristoro sarà soggetto a tutte le prescrizioni di legge, dovrà essere riservato ai frequentatori dell'impianto ai sensi dell'articolo 3 comma 6 lettera d della Legge 25 agosto 1991 n. 287.

ART. 24 - Controlli

I funzionari del Comune avranno libero accesso agli impianti per verifiche e controlli sull'ottemperanza alle normative vigenti, sulla gestione e sull'impiantistica, manutenzione e sui lavori di miglioria in corso d'opera.

Il concessionario dovrà attestare la regolarità del servizio prestato tramite report semestrale da presentare all'Ufficio Tecnico Comunale. La qualità del servizio dovrà essere attestata da adeguata procedura di customer satisfaction. Nel caso del perdurare di inadempienze ed a seconda della gravità delle stesse potranno essere applicate le penalità previste al successivo articolo 25.

ART. 25 - Penali e revoca

In caso di riscontrate inadempienze, rilevate a seguito dei controlli di cui al precedente articolo 24 e/o quant'altro che sia di nocimento all'efficienza e al buon funzionamento dell'impianto o che violi anche solo in parte quanto stabilito nella convenzione, sarà richiesto il pagamento, a favore dell'Amministrazione Comunale, di una penale pari al canone annuo di concessione, che potrà essere raddoppiata o quadruplicata in caso di reiterate inadempienze e su cui dovrà pronunciarsi la Giunta Comunale.

In caso di gravi e reiterati inadempimenti a quanto disposto nella convenzione il Comune potrà dichiarare, previa diffida da parte degli uffici competenti, la revoca della concessione con effetto immediato, restando impregiudicata la facoltà di richiesta di risarcimento danni.

Nulla sarà invece riconosciuto al concessionario inadempiente.

Possono essere considerati motivi di revoca:

- reiterate ed accertate mancanze o negligenze nella manutenzione ordinaria e straordinaria;
- grave compromissione dell'igiene, in particolare nei servizi igienici, spogliatoi, docce;
- gravi inadempienze relativamente all'attuazione del programma di opere programmate di investimento di cui al precedente art. 8;
- reiterato mancato pagamento dei canoni di locazione e/o delle utenze;
- fallimento del concessionario;
- nei casi indicati al precedente art. 21, ultimo comma;
- altri eventuali.

La revoca sarà altresì applicabile in caso di rilevante e persistente attività lucrativa.

Per esigenze di interesse pubblico la convenzione potrà essere revocata con un preavviso di mesi tre, con il conseguente riscatto anticipato delle eventuali opere di miglioria apportate all'impianto dal convenzionato e non ancora ammortizzate.

Dovranno essere rispettate le disposizioni previste dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. In caso di inadempimento degli obblighi di cui al succitato art. 3, si applicherà la clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 C.C.

ART. 26 - Recesso

Il concessionario ha facoltà di recedere dalla concessione con obbligo di preavviso di mesi sei. In tal caso il Comune provvederà all'incameramento della cauzione e avrà diritto all'eventuale risarcimento, ferma restando l'acquisizione di tutte le opere realizzate e il diritto a favore del Comune all'eventuale risarcimento danni.

Pari facoltà di recesso, con il preavviso di cui sopra, è prevista a favore della Civica Amministrazione con il conseguente riscatto anticipato delle opere di miglioria apportate all'impianto e previsione di eventuale indennizzo a favore del concessionario.

E' altresì previsto il recesso così come indicato all'ultimo capoverso del precedente articolo 11.

ART. 27 - Presa in consegna e restituzione impianto

All'atto della presa in consegna dell'impianto da parte del concessionario, sarà redatto apposito verbale che riporterà, oltre alla consistenza degli eventuali beni mobili, anche una annotazione sulla condizione igienico edilizia della struttura .

Analogo verbale verrà redatto al termine del rapporto contrattuale.

Il Comune non è tenuto a risarcire alcun danno derivante da vizi o difetti dell'immobile o connessi all'utilizzo dello stesso o di una sua parte, anche susseguente ai vizi e ai difetti stessi.

Alla scadenza della concessione, o in caso di revoca o recesso anticipati della stessa, l'impianto sportivo, comprensivo di attrezzature e arredi di proprietà comunale, dovrà essere riconsegnato al Comune in normale stato d'uso e libero da persone o cose non di proprietà dell'Ente, entro tre mesi.

ART. 28 - Rinnovo

La concessione non potrà essere rinnovata.

ART. 29 - Cauzione definitiva

Relativamente alla gestione dell'impianto, in fase di stipula del contratto, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi previsti dalla presente convenzione, il concessionario dovrà prestare cauzione definitiva pari al 10% dell'importo del canone moltiplicato per l'intero periodo di durata della concessione, tramite polizza assicurativa, fidejussione bancaria o versamento in contanti alla Tesoreria Comunale.

Nel caso di inadempimento anche di una sola delle obbligazioni assunte dal concessionario e fatti salvi i maggiori diritti del Comune, sarà disposto l'incameramento della cauzione definitiva.

ART. 30 - Spese d'atto

Tutte le spese d'atto, di contratto, di registrazione e conseguenti saranno a carico del concessionario.

ART. 31 - Controversie

Nell'ipotesi di eventuali controversie, il Foro competente sarà quello di Chieti. E' esclusa la competenza arbitrale.

ART. 32 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) i dati personali, forniti e raccolti in occasione della concessione in oggetto, saranno trattati esclusivamente in funzione della medesima e saranno conservati presso l'Ufficio Tecnico Comunale. In relazione ai suddetti dati l'interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003.

Responsabile del trattamento dei dati è l'Ing. Amanda Giacchetti.

Torrevicchia Teatina, **29.03.2014**

Il Responsabile
del Settore Tecnico-Manutentivo
Ing. Amanda Giacchetti